



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 4351

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 22 luglio 1998, presentata dalla Ditta Gestopark s.r.l. con sede in Via delle Industrie, 226/e - Albissola Mare (SV), tesa ad ottenere l'approvazione di dispositivi "dissuasori retrattili automatici", tipo BRTA da 120 mm di diametro e tipo BTA da 250 mm di diametro, di altezza variabile da 500 a 800 mm, da utilizzare come dissuasori di sosta o di transito;

VISTE le attestazioni trasmesse con nota 26 giugno 2000 dalla Ditta Gestopark s.r.l. sul positivo risultato degli esiti della sperimentazione dei suddetti dispositivi;

VISTO il voto n. 500 reso nell'adunanza del 4 aprile 2001 con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione dei dispositivi con prescrizioni e raccomandazioni;

D E C R E T A

ART. 1 - Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i dispositivi, denominati tipo BRTA da 120 mm di diametro e tipo BTA da 250 mm di diametro, del tipo mobile, di altezza variabile da 500 a 800 mm, da utilizzare come dissuasori di sosta o di transito, presentati dalla Ditta Gestopark s.r.l. con sede in Via delle Industrie, 226/e - Albissola Mare (SV) nei modelli equipaggiati con "Microcentrale Elettrica" di controllo e con rilevatore induttivo di veicoli in transito.

ART. 2 - Gli enti utilizzatori dei dispositivi devono provvedere ad una attenta progettazione circa il loro posizionamento, anche in relazione alla presenza del cicalino sonoro in sincrono col movimento del dissuasore che potrebbe arrecare disturbo nelle aree limitrofe, e garantire nel tempo una adeguata manutenzione. Gli stessi enti dovranno attentamente valutare l'opportunità di utilizzare dispositivi corredati anche di sistema di attivazione in



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

emergenza mediante sensore fonico tarato sulla frequenza delle sirene dei veicoli di pronto soccorso o di emergenza.

ART. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ad un manuale d'istruzioni in lingua italiana, di cui una copia conforme aggiornata dovrà essere depositata presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Poiché alcuni componenti dei dissuasori sono di produzione industriale corrente, ogni fornitura deve essere accompagnata con le dichiarazioni di conformità in relazione al grado di isolamento dei vari componenti, rilasciata dalla casa costruttrice.

ART. 4 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.

ART. 5 - L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8 dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 11 luglio 2001

IL CAPO DELL'ISPettorATO
(Dott. Ing. Pasquale Cialdini)